

CONSIGLIO D'EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

**SULEJMANOVIC c/ITALIA**  
*(Ricorso n. 22635/03)*

SENTENZA

STRASBURGO  
16 luglio 2009

DEFINITIVA  
*06/11/2009*

*La presente sentenza può subire ritocchi di forma.*

**Nel caso Sulejmanovic c. Italia,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó,  
Işıl Karakaş, *giudici*,

e da Françoise Elens-Passos, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 giugno 2009,  
Rende la presente sentenza, adottata in tale ultima data:

## PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 22635/03) diretto contro la Repubblica italiana con cui un cittadino della Bosnia-Erzegovina, il signor Izet Sulejmanovic (« il ricorrente »), ha adito la Corte in data 4 luglio 2003 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. Il ricorrente è rappresentato dagli Avv. N. Paoletti e A. Mari, del foro di Roma. Il Governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, F. Crisafulli.

3. Il ricorrente sostiene che le condizioni detentive a cui è stato sottoposto erano contrarie all'articolo 3 della Convenzione.

4. In data 5 novembre 2007, la presidente della seconda sezione ha comunicato il ricorso al Governo. Come previsto ai sensi dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la Camera si sarebbe pronunciata contestualmente sull'ammissibilità e sul merito della causa.

## FATTO

5. Il ricorrente è nato nel 1973. Il suo luogo di residenza non è noto.

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

#### A. L'arresto del ricorrente

6. Secondo il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 27 maggio 2002 dalla procura di Cagliari il ricorrente è stato condannato più volte per furto aggravato, tentativo di furto, ricettazione e falsità in atti, tra il 1992 e il 1998. In forza di

tali condanne, egli doveva scontare una pena di due anni, cinque mesi e cinque giorni di reclusione. In data 8 maggio 2003, il tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, comminò a carico del ricorrente la pena detentiva di un anno, nove mesi e cinque giorni di reclusione.

7. In data 30 novembre 2002, il ricorrente e la sua famiglia si recarono presso l'ufficio stranieri della Questura di Roma per ottenere un permesso di soggiorno. Il ricorrente fu arrestato e detenuto nella casa di reclusione di Rebibbia, a Roma.

## **B. Le condizioni detentive del ricorrente**

8. Nel luglio 2003, 1.560 persone erano reclusi nel suddetto carcere in cui, stando a quanto affermato dal ricorrente, potevano essere detenute 1.188 persone. Il ricorrente fu assegnato in diverse celle della superficie di 16,20 metri quadri (m<sup>2</sup>) ciascuna, le quali incorporavano un servizio igienico di 5,04 m<sup>2</sup>.

9. Egli sostiene di avere diviso la cella fino al 15 aprile 2003 con altre cinque persone. Ogni detenuto disponeva quindi di una superficie media di 2,70 m<sup>2</sup>.

10. Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, egli fu assegnato ad un'altra cella, che divise con non almeno quattro persone. Ogni detenuto disponeva quindi mediamente di una superficie di 3,40 m<sup>2</sup>.

11. Il ricorrente espone che le sue giornate si svolgevano nel modo seguente:

- dalle ore 18 alle ore 8.30: chiusura della cella;
- ore 6.30: distribuzione della colazione che, come tutti gli altri pasti, i detenuti consumavano nella loro cella, vista l'assenza di un locale destinato a refettorio;
- ore 8.30: apertura della cella con possibilità di uscita nel cortile del carcere;
- ore 10.00: distribuzione del pranzo;
- ore 10.30: chiusura della cella;
- ore 13.00: apertura della cella con possibilità di uscita nel cortile del carcere;
- ore 14.30: chiusura della cella;
- ore 16.00: apertura della cella con possibilità di circolazione nel corridoio;
- ore 17.30: distribuzione della cena.

12. Secondo questa programmazione, il ricorrente restava chiuso in cella diciotto ore e trenta minuti al giorno, oltre all'ora destinata al consumo dei pasti. Quindi, poteva lasciare la cella per quattro ore e trenta minuti al giorno.

13. Per ben due volte il ricorrente ha domandato, invano, di lavorare in carcere. Esso ha fornito delle statistiche ufficiali del dicembre 2002 indicanti che soltanto il 24,20% dei detenuti era autorizzato a lavorare in carcere.

14. In data 20 ottobre 2003, il ricorrente fu rilasciato grazie all'applicazione dell'indulto.

## **C. I documenti prodotti dal Governo**

15. Su invito della Corte, il Governo ha prodotto in data 4 luglio 2008 una serie di documenti relativi alla condotta della vita carceraria nell'istituto penitenziario di Rebibbia, a Roma.

16. Stando al contenuto dell'ordine di servizio n. 118 del 4 dicembre 2000, gli orari delle sezioni G9, G11 e G12, destinate ai detenuti ordinari, tra i quali il ricorrente, erano i seguenti:

« Ore 7.00: apertura delle porte blindate.

Ore 8.30 – ore 11.00: passeggiata in cortile.

E' possibile accedere al cortile fino alle ore 9.30.

Alle ore 11, tutti i detenuti devono trovarsi nelle rispettive celle al fine di consentire la chiusura rapida delle porte.

Ore 11.00 – ore 13.00: pranzo nelle celle, con le porte chiuse.

Ore 13.00 – ore 15.00: passeggiata in cortile.

E' possibile accedere al cortile fino alle ore 13.30.

Alle ore 15.00, tutti i detenuti devono trovarsi nelle rispettive celle al fine di consentire la chiusura rapida delle porte.

Ore 15.00 – ore 16.00: i detenuti rimangono nelle celle, con le porte chiuse.

Ore 16.00 – ore 18.00: apertura delle celle per consentire l'accesso alle docce, lo scambio di cibo autorizzato per la preparazione della cena e l'accesso alla sala da tennis tavolo, dove è possibile trattenersi fino alle ore 18.50 (la porta rimane chiusa dalle ore 18.00 alle ore 18.50).

Ore 18.50 – ore 20.20: momenti di convivialità nelle celle con chiusura delle porte per la cena.

Ore 20.20: ritorno nelle rispettive celle e chiusura delle porte.

Ore 23.00: chiusura delle porte blindate.»

17. Secondo un altro documento, il ricorrente era stato assegnato in celle diverse prima del 5 aprile 2003 che aveva condiviso con una o altre due persone; dal 17 gennaio 2003, era stato assegnato alla cella n. 11, collocata al piano terra B che aveva diviso con altri cinque detenuti. Tra il 5 aprile 2003 e la data della scarcerazione, il numero dei detenuti che hanno condiviso la cella con il ricorrente è mutato come segue:

- dal 5 aprile al 23 maggio 2003: quattro;
- dal 26 maggio al 5 luglio 2003: due;
- dal 10 luglio al 1° ottobre 2003: tre;
- dal 9 al 20 ottobre 2003: due.

18. Tra l'ottobre 2002 ed il novembre 2003, il numero delle persone detenute nel carcere di Rebibbia a Roma era compreso tra 1.456 e 1.660. In virtù di un decreto del 6 settembre 1990 emesso dal Ministro della giustizia, veniva previsto che tale istituto penitenziario fosse in grado di ospitare 1.271 detenuti.

## II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE

19. Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (la cosiddetta legge sull'ordinamento penitenziario) è disposto che:

« I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

Ciascun detenuto (...) dispone di adeguato corredo per il proprio letto.»

20. Ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 è disposto che:

#### **Articolo 6**

« 1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti (...) devono essere igienicamente adeguati.

2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.

3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti (...). Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando l'utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti (...).

4. Per i controlli notturni da parte del personale l'illuminazione deve essere di intensità attenuata.

5. I detenuti (...), che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'Amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti (...).

7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.»

#### **Articolo 7**

«1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti (...).

3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.»

### **III. LA NORMATIVA INTERNAZIONALE RILEVANTE**

21. Ai sensi della seconda parte della Raccomandazione Rec (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee (adottata in data 11 gennaio 2006, nella 952<sup>a</sup> riunione dei Delegati dei Ministri), dedicata alle condizioni detentive, è previsto che:

« 18.1 I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati al pernottamento dei detenuti, debbono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere ai requisiti minimi richiesti in materia di sanità e d'igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.

18.2 In tutti gli edifici in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:

*a.* le finestre devono essere sufficientemente grandi da consentire ai detenuti di leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali, nonché da permettere l'ingresso di aria fresca, a meno che non esista un appropriato sistema di climatizzazione;

*b.* la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia; e

*c.* un sistema d'allarme deve consentire ai detenuti di contattare immediatamente il personale.

18.3 Il diritto interno deve definire i requisiti minimi richiesti relativamente ai punti di cui ai paragrafi 1 e 2.

18.4 Il diritto interno deve prevedere meccanismi che garantiscano il rispetto di questi requisiti minimi, anche in caso di sovrappopolazione delle carceri.

18.5 In linea di principio ogni detenuto deve pernottare in una cella individuale, a meno che non si ritenga preferibile per lui dividere la cella con altri detenuti.

18.6 Una cella può essere divisa da più detenuti solo se è adeguata ad un uso collettivo e deve essere occupata da detenuti riconosciuti idonei a convivere.

18.7 Per quanto possibile, i detenuti devono poter scegliere prima di essere costretti a dividere la cella con altri durante la notte.

18.8 La decisione di assegnare un detenuto in un particolare carcere o in una particolare sezione di un carcere deve tenere conto della necessità di separare:

*a.* gli imputati dai detenuti condannati;

*b.* i detenuti di sesso maschile da quelli di sesso femminile ; e

*c.* i giovani detenuti adulti dai detenuti più anziani.

18.9 Si può derogare alle disposizioni del paragrafo 8 in materia di separazione dei detenuti al fine di consentire a questi ultimi di partecipare insieme ad attività organizzate. Tuttavia, i gruppi di cui sopra devono essere sempre separati la notte, a meno che gli interessati non acconsentano a convivere e le autorità penitenziarie non ritengano che questa misura si iscriva nell'interesse di tutti i detenuti interessati.

18.10 Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare le misure di sicurezza meno restrittive possibili e proporzionali al rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone. »

## DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

22. Il ricorrente afferma che le condizioni detentive a cui era sottoposto abbiano violato l'articolo 3 della Convenzione, ai cui sensi:

« Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. »

23. Il Governo si oppone a questa tesi.

#### **A. Sull'ammissibilità**

24. La Corte rileva che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e che non contraddice nessun altro motivo d'inammissibilità. Essa giudica quindi opportuno dichiarare tale ricorso ammissibile.

#### **B. Sul merito**

##### *1. Argomentazioni delle parti*

###### **a) Il ricorrente**

25. Il ricorrente afferma che, secondo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), ciascun detenuto dovrebbe essere posto nella condizione di trascorrere almeno otto ore al giorno fuori dalla propria cella e che lo spazio delle celle a disposizione di ciascun detenuto dovrebbe essere di 7 m<sup>2</sup>, con una distanza di 2 metri tra le pareti e di 2,50 metri tra il pavimento ed il soffitto.

26. Egli rimarca che il CPT si è limitato a ritenere le regole sopramenzionate come « auspicabili », ma sottolinea che in più occasioni la Corte ha richiamato i parametri del CPT nella sua giurisprudenza (si veda, in particolare, *Kalachnikov c/Russia*, n. 47095/99, CEDU 2002-VI).

27. Secondo il ricorrente, il Governo stesso ammette che il problema della sovrappopolazione delle carceri, denunciato dal CPT nel 1992, è peggiorato. Il ricorrente aggiunge che il fatto che il CPT non abbia più visitato il carcere di Roma-Rebibbia dal 1992, non deve essere inteso nel senso che l'istituto penitenziario sia stato valutato in senso positivo. Egli afferma, inoltre, che nessun impedimento di natura economica o sociale può giustificare una violazione dei principi consacrati ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

28. Il ricorrente afferma, peraltro, di essere stato costretto a dividere la cella – predisposta per due detenuti – con altre cinque persone, per diciannove ore e mezzo al giorno. Egli rimarca che la sua condizione di individuo in giovane età ed in buona salute non può portare ad escludere l'esistenza di una violazione ai sensi dell'articolo 3.

29. Egli sostiene inoltre che tali disagi sono stati inaspriti dal non aver potuto beneficiare della possibilità di lavorare in carcere, in violazione delle regole penitenziarie europee approvate dal Consiglio d'Europa e degli articoli 15 e 20 della legge n. 354 del 1975 che prevedono il diritto al lavoro in carcere al di fuori dei casi d'impossibilità oggettiva.

###### **b) Il Governo**

30. Il Governo osserva innanzitutto che il ricorrente è stato privato della libertà per un periodo totale di dieci mesi e venti giorni e afferma che spetti al ricorrente dimostrare che i trattamenti da lui subiti hanno raggiunto la soglia di gravità richiesta per ricadere nella previsione dell'articolo 3 della Convenzione.

31. Esso evidenzia poi che, per avvalorare le sue tesi, il ricorrente si è riferito ai criteri individuati dal CPT. Orbene, il secondo rapporto di quest'organo del 1991 che il ricorrente ha citato, indicherebbe semplicemente dei parametri auspicabili relativamente alle dimensioni delle celle, e non anche delle regole minime. A parere del Governo, il mancato rispetto di tali parametri, in quanto tale, non integra quindi una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

32. Il Governo ricorda che la Corte si è servita spesso dei rapporti del CPT come indicatori utili, ma sostiene che i criteri del CPT sono più rigidi ed esigenti di quelli della Corte. Lo stesso varrebbe per gli strumenti internazionali in materia di regole detentive. D'altra parte, in alcune occasioni, la Corte non avrebbe basato il suo giudizio sulle raccomandazioni del CPT, anche quando queste riguardavano direttamente la situazione del ricorrente (si veda, ad esempio, *Öcalan c/Turchia* [GC], n. 46221/99, CEDU 2005-IV).

33. Per quanto concerne l'Italia, il Governo comunica che il CPT ha effettuato sei visite, tra il 1992 e il 2006. Solo la prima avrebbe avuto ad oggetto il carcere di Rebibbia a Roma e avrebbe dato luogo unicamente ad osservazioni e a raccomandazioni marginali, dal momento che le condizioni detentive sono state giudicate nel loro complesso accettabili. Non sarebbe stato ritenuto necessario procedere a sopralluoghi di accertamento.

34. Certo, è vero che la sovrappopolazione carceraria constatata dal CPT è aumentata, senza tuttavia raggiungere ancora il livello critico richiesto per l'applicazione dell'articolo 3. Peraltro, le autorità hanno tentato in tutti i modi di risolvere il problema, ad esempio adottando leggi sull'indulto, di cui avrebbe beneficiato lo stesso ricorrente.

35. Il Governo osserva ancora che il ricorrente, individuo in giovane età ed in buona salute, ha trascorso in carcere un periodo relativamente breve. Non lamenta né di essere stato isolato né di essere stato percosso né di avere subito limitazioni alla propria corrispondenza, alle visite dei familiari ovvero all'accesso alle cure mediche. Non lamenta neppure che i maltrattamenti da lui segnalati hanno avuto conseguenze permanenti.

36. In ordine al soddisfacimento della richiesta del ricorrente di lavorare in carcere, le autorità avrebbero dovuto adottare misure organizzative; tuttavia, la brevità del soggiorno del ricorrente nel carcere di Roma non avrebbe consentito di trovare un soluzione opportuna.

37. Il Governo afferma inoltre che, confrontando il presente caso con altri casi simili (*Mathew c/Paesi Bassi*, n. 24919/03, 29 settembre 2005; *Poltoratski c/Ucraina*, n. 38812/97, CEDU 2003-V; *Kalachnikov*, succitato; *Papon c/Francia* (dec.), n. 64666/01, CEDU 2001-VI; *Peers c/Grecia*, n. 28524/95, CEDU 2001-III, e *Dougoz c/Grecia*, n. 40907/98, CEDU 2001-II), non si può che addivenire alla conclusione che i disagi denunciati non hanno costituito un trattamento inumano o degradante, neanche sommati.

38. Esso aggiunge infine che la Corte ha, del resto, riconosciuto la compatibilità tra l'articolo 3 della Convenzione ed il regime detentivo speciale contemplato dall'articolo 41bis della legge sull'ordinamento penitenziario, il quale prescrive condizioni carcerarie molto più severe di quelle lamentate dal ricorrente (si vedano, in particolare, *Gallico c/Italia*, n. 53723/00, 28 giugno 2005, e *Viola c/Italia*, n. 8316/02, 29 giugno 2006, due

casi in cui il regime speciale era stato applicato rispettivamente per più di dodici e tredici anni).

## 2. Valutazione della Corte

### a) Principi generali

39. La Corte riafferma che l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Esso proibisce in termini assoluti la tortura, le pene ovvero i trattamenti inumani o degradanti, indipendentemente dai fatti commessi dalla persona interessata (*Saadi c/Italia* [GC], n. 37201/06, § 127, 28 febbraio 2008, e *Labita c/Italia* [GC], n. 26772/95, § 119, CEDU 2000-IV). Esso impone allo Stato di sincerarsi che le condizioni detentive di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura detentiva non obblighino l'interessato a soffrire un disagio o a sopportare una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza sottinteso nella detenzione e che, considerando le esigenze pratiche della reclusione, la salute ed il benessere del detenuto siano adeguatamente assicurate (*Kudła c/Polonia* [GC], n. 30210/96, § 92-94, CEDU 2000-XI).

40. La Corte ricorda anche che il CPT ha fissato in 7 m<sup>2</sup> a persona la superficie minima auspicabile per una cella detentiva (si veda il secondo rapporto generale – CPT/Inf (92) 3, § 43) e che un'eccessiva sovrappopolazione carceraria pone di per sé un problema ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (*Kalachnikov*, cit., § 97). Tuttavia, la Corte non può quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere allocato ai singoli detenuti in ossequio alla Convenzione. Esso può infatti dipendere da diversi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le possibilità di accesso all'aria aperta o le condizioni psico-fisiche del detenuto (*Trepachkine c/Russia*, n. 36898/03, § 92, 19 luglio 2007).

41. Nonostante ciò, la mancanza di uno spazio personale per i detenuti era talmente flagrante in alcuni casi da giustificare, da sola, la constatazione di una violazione ai sensi dell'articolo 3. In quei casi i ricorrenti avevano a disposizione, in linea di principio, meno di 3 m<sup>2</sup> ciascuno (*Aleksandr Makarov c/Russia*, n. 15217/07, § 93, 12 marzo 2009; si vedano anche *Lind c/Russia*, n. 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007; *Kantjrev c/Russia*, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; *Andreï Frolov c/Russia*, n. 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; *Labzov c/Russia*, n. 62208/00, § 44, 16 giugno 2005, e *Mayzit c/Russia*, n. 63378/00, § 40, 20 gennaio 2005).

42. In compenso, nei casi in cui la sovrappopolazione non era così eccessiva da sollevare da sola la questione sull'applicazione dell'articolo 3, la Corte ha rilevato che, valutando l'osservanza di questa disposizione, fosse necessario tenere conto di altri aspetti relativi alle condizioni detentive. Tra di essi viene elencata la possibilità di utilizzare privatamente i servizi igienici, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento ed il rispetto delle primarie esigenze sanitarie (si vedano anche le regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei Ministri, citate nel precedente paragrafo 21). Conseguentemente, ogni qual volta ciascun detenuto disponeva di uno spazio variabile dai 3 ai 4 m<sup>2</sup>, la Corte ha riconosciuto una violazione ai sensi dell'articolo 3 dal momento che la mancanza di spazio sufficiente si aggiungeva ad una mancanza di ventilazione e di luce (*Moisseiev*

*c/Russia*, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; si vedano anche *Vlassov c/Russia*, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008; *Babouchkine c/Russia*, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007; *Trepachkine*, succitata, e *Peers*, succitata, §§ 70-72).

**b) Applicazione di questi principi al presente caso**

43. Nel caso di specie, il ricorrente afferma di essere stato detenuto, dal 30 novembre 2002 all'aprile del 2003, in una cella di 16,20 m<sup>2</sup>, che divideva con altre cinque persone. Secondo i documenti prodotti dal Governo (si veda paragrafo 17, *supra*), la cella assegnata al ricorrente era stata occupata da sei detenuti solo dal 17 gennaio 2003. La Corte osserva che, ammesso e non concesso che fosse stato così, ciascun detenuto avrebbe comunque disposto in media di soli 2,70 m<sup>2</sup> per un periodo di oltre due mesi e mezzo. Una tale situazione, secondo le sue valutazioni, ha inevitabilmente cagionato disagi e inconvenienti quotidiani al ricorrente, costretto a vivere in uno spazio molto ridotto, di gran lunga inferiore alla superficie minima auspicata dal CPT. A parere della Corte, la flagrante assenza di uno spazio personale di cui ha sofferto il ricorrente è, di per sé, un trattamento inumano o degradante.

44. Conseguentemente, vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni in cui il ricorrente è stato detenuto fino all'aprile 2003.

45. Non lo stesso può invece dirsi in riferimento al periodo successivo. Invero, secondo i documenti prodotti dal Governo e non contestati dal ricorrente, dall'aprile 2003 l'interessato è stato trasferito in un'altra cella, che ha diviso prima con altre quattro persone, poi, a partire dal 26 maggio 2003, con altri due o tre detenuti. Conseguentemente, fino alla sua scarcerazione, il ricorrente ha disposto ora di 3,24 m<sup>2</sup>, ora di 4,05 m<sup>2</sup>, ora di 5,40 m<sup>2</sup>. Le sue condizioni sono quindi nettamente migliorate.

46. La Corte non trascura le gravi conseguenze che la sovrappopolazione delle carceri può avere sui diritti dei detenuti, compreso anche il diritto di non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Essa rileva che, all'epoca della privazione della libertà del ricorrente, nel carcere di Roma-Rebibbia, esisteva probabilmente un problema di sovrappopolazione. In effetti, tra l'ottobre del 2002 ed il novembre del 2003, l'istituto penitenziario che, stando ai documenti ufficiali prodotti dal Governo, era idoneo ad ospitare 1.271 detenuti – e non 1.188, come affermato dal ricorrente -, ne ha ospitato un numero variabile tra i 1.456 e i 1.660. La situazione è certamente molto incresciosa; tuttavia, nel periodo che interessa, la capienza massima è stata oltrepassata solo di una percentuale variabile tra il 14,50% e il 30%, il che indicherebbe come il problema della sovrappopolazione non avesse raggiunto proporzioni drammatiche, all'epoca in questione.

47. La Corte osserva inoltre che il ricorrente non ha lamentato nessun problema relativo al riscaldamento o all'accesso e alla qualità dei servizi igienici ovvero relativamente al fatto che alla cella era annesso un servizio igienico di circa 5 m<sup>2</sup>. Il ricorrente non ha nemmeno indicato con precisione le conseguenze che le condizioni detentive hanno avuto sul suo stato di salute fisica, limitandosi, nella sua richiesta di equa soddisfazione (si veda paragrafo 54, *infra*) ad affermare di essere stato «gravemente leso nella sua integrità fisica e psichica».

48. Per quanto concerne la possibilità di passeggiare all'aria aperta, risulta dall'ordine di servizio n. 118 del 4 dicembre 2000 che nel carcere di Roma-Rebibbia, i detenuti avessero la possibilità di recarsi nel cortile adibito all'ora d'aria dalle ore 8.30

alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, segnatamente per quattro ore e trenta minuti al giorno. Peraltro, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, essi erano autorizzati a lasciare le celle per accedere alle docce e alla sala da tennis – tavolo, nonché per acquistare del cibo. Essi potevano trattenersi nella sala da tennis-tavolo fino alle ore 18.50, e tra le ore 18.50 e le ore 20.20 avevano la possibilità di consumare la cena in celle diverse dalla loro. In totale, il tempo che un detenuto poteva trascorrere fuori della cella era quindi di otto ore e cinquanta minuti.

49. Conseguentemente, la Corte afferma che il ricorrente abbia beneficiato di un sufficiente accesso alla luce e all'aria naturale e a momenti di svago e ricreativi con detenuti diversi da quelli con cui divideva la cella.

50. Infine, rincresce sicuramente che il ricorrente non abbia potuto essere autorizzato a lavorare in carcere; tuttavia, la circostanza non è da sola sufficiente a costituire un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione.

51. Alla luce di quanto fin qui esposto, la Corte afferma che, per il periodo in cui il ricorrente disponeva di oltre 3 m<sup>2</sup> di spazio personale – periodo in cui la sovrappopolazione carceraria non era quindi così eccessiva da sollevare da sola la questione sull'applicazione dell'articolo 3 –, il trattamento cui è stato sottoposto il ricorrente non abbia raggiunto il livello minimo di gravità richiesto per ricadere nella previsione dell'articolo 3 della Convenzione.

52. Conseguentemente, le condizioni detentive del ricorrente dopo il mese di aprile 2003 non hanno determinato una violazione di tale disposizione.

## II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

53. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione è disposto che,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di riparare solo in parte alle conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

### A. Danno

54. Il ricorrente, avendo addotto di essere stato « gravemente leso nella sua integrità fisica e psichica » a causa delle condizioni detentive, richiede una somma non inferiore a 15.000 Euro a titolo di risarcimento del danno morale.

55. Il Governo valuta tale somma come « palesemente eccessiva ». Esso rimarca che l'interessato è stato rimesso in libertà prima di avere scontato interamente la pena, in ossequio alla legge volta ad ovviare alla sovrappopolazione carceraria, e prega la Corte di affermare che la semplice constatazione della sussistenza della violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione. In subordine, esso ritiene che la somma da concedere al ricorrente non debba superare i 3.000 Euro.

56. La Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un torto morale certo. Deliberando secondo equità, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, concede a questo una somma pari a 1.000 Euro a titolo di risarcimento del danno morale.

## **B. Spese e costi**

57. Il ricorrente richiede anche una somma pari a 4.000 Euro per le spese sostenute dinanzi alla Corte.

58. Il Governo osserva che il ricorrente non ha prodotto alcun documento giustificativo e che non ha in alcun modo documentato la sua richiesta. Suggerisce quindi il rigetto della stessa.

59. In virtù della giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo se ne sia accertata l'entità, la necessità e la ragionevolezza del loro tasso. Nel caso di specie, il ricorrente non ha presentato alcun giustificativo a sostegno della sua richiesta di rimborso. Pertanto, la Corte decide di rigettarla.

## **C. Interessi moratori**

60. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

### **PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,**

1. *Dichiara*, a maggioranza, il ricorso ammissibile;
2. *Afferma*, con cinque voti contro due, che vi sia stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni detentive del ricorrente fino all'aprile del 2003 ;
3. *Afferma*, all'unanimità, che non vi sia stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione per quanto riguarda le condizioni detentive subite dal ricorrente dopo l'aprile del 2003 ;
4. *Afferma*, con cinque voti contro due:
  - a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 1.000 Euro (mille euro) per spese, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo d'imposta, per il danno morale;
  - b) che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
5. *Rigetta*, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione nel resto.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 16 luglio 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos  
Cancelliere aggiunto

Françoise  
Presidente

Tulkens

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione delle seguenti opinioni separate:

- opinione concordante del giudice Sajó;
- opinione dissenziente del giudice Zagrebelsky, alla quale aderisce la giudice Jočienė.

F.T.  
F.E.P.

## OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SAJÓ

Condivido le conclusioni della Corte secondo cui vi è stata, nel caso di specie, violazione dell'articolo 3. Ritengo tuttavia opportuno esplicitare il motivo per cui la « la flagrante assenza di uno spazio personale di cui ha sofferto il ricorrente ha sofferto » costituisca un trattamento inumano. Il ricorrente è stato detenuto in condizioni estremamente difficili per un periodo relativamente lungo a causa dell'improvvisa sovrappopolazione del carcere. Nel caso di specie, non è tanto la mancanza di spazio in cella a costituire di per sé un trattamento inumano o degradante. Le condizioni non erano tali da comportare immancabilmente o probabilmente un danno per la salute mentale e fisica del ricorrente o per la sua integrità. Esse erano tuttavia palesemente e nettamente in contrasto con le regole raccomandate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) per quanto riguarda lo spazio a disposizione di ciascun detenuto. Alla luce delle peculiari circostanze del caso, l'umanità della situazione è rivelata dal fatto che lo Stato non ha dimostrato di avere adottato misure compensative supplementari per attenuare le condizioni estremamente gravose derivanti dalla sovrappopolazione del carcere. Esso avrebbe potuto prestare particolare attenzione alla situazione, ad esempio concedendo altri vantaggi ai detenuti. Ciò sarebbe servito a trasmettere loro il messaggio che lo Stato, pur costretto ad affrontare un'improvvisa crisi carceraria, non era indifferente alla sorte dei detenuti e intendeva creare condizioni detentive che, tutto sommato, non inducessero il detenuto a considerarsi nient'altro che un corpo da dover sistemare da qualche parte. Nel caso di specie, l'assenza d'attenzione da parte dello Stato aggiunge una punta d'indifferenza all'acuta sofferenza causata dalla punizione, sofferenza che andava già quasi oltre l'inevitabile (*Kudła c/Polonia* [GC], n. 30210/96, § 92, CEDU 2000-XI).

## OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZAGREBELSKY, ALLA QUALE ADERISCE LA GIUDICE JOČIENĚ

Sono spiacente di non poter condividere il parere della maggioranza, che ha concluso per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel caso di specie. Ecco le motivazioni della mia presa di posizione.

Prima di tutto, richiamo la consolidata giurisprudenza della Corte, secondo la quale, da un lato, le condizioni detentive non devono costituire per l'interessato un disagio ovvero una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione (*Kudla c/Polonia* [GC], n. 30210/96, §§ 92-94, CEDU 2000-XI) e, dall'altro, secondo la quale un maltrattamento, per essere punibile ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di tale minimo è relativa; essa dipende dall'insieme degli elementi della causa, in particolare dalla durata del maltrattamento, dalle conseguenze psicofisiche che ha cagionato nonché, talvolta, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima (si vedano, tra le altre, *Price c/Regno Unito*, n. 33394/96, § 24, CEDU 2001-VII, *Mouisel c/Francia*, n. 67263/01, § 37, CEDU 2002-IX, e *Gennadi Naoumenko c/Ucraina*, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004).

Osservo, inoltre, che il problema della sovrappopolazione carceraria, al quale si fa riferimento nel presente caso, è un problema serio che coinvolge diversi Stati del Consiglio d'Europa, tra i quali l'Italia, le cui autorità ne hanno ammesso pubblicamente l'esistenza in varie occasioni. Aggiungo che il rapporto del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa del 2005 ha trattato l'argomento. Questa opinione dissenziente non deriva quindi da una mia sottovalutazione della gravità del problema in Italia. Essa riguarda il « minimo di gravità » nell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, quindi una questione di ordine generale, ed ha lo scopo di mostrare perché, dal mio punto di vista, le condizioni detentive del ricorrente non hanno raggiunto il « minimo » richiesto.

L'interessato è stato tenuto in stato detentivo per due o cinque mesi (sul punto, le informazioni fornite dal Governo differiscono da quelle fornite dal ricorrente) con altri cinque detenuti in una cella di 16,20 m<sup>2</sup>. Successivamente, per sei mesi, egli è stato detenuto in una cella diversa, prima con altri quattro, poi con due, poi con tre ed infine con due persone (si vedano i paragrafi 17 e 43, *supra*). La maggioranza ha ritenuto che il minimo di gravità richiesto ai sensi dell'articolo 3 fosse stato raggiunto solo nel primo periodo.

La maggioranza ha tenuto conto delle indicazioni provenienti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT). Personalmente osservo che tale comitato, quando fa riferimento ad un *livello auspicabile* – piuttosto che ad una regola minima – di circa 7 m<sup>2</sup> con 2 m o più tra le pareti e 2,50 m tra il pavimento e il soffitto, si riferisce alle *celle individuali di polizia*, non alle *celle destinate alla reclusione*, che normalmente ospitano più di una persona. E' proprio riferendosi a questa seconda categoria che il CPT prende in considerazione la questione della sovrappopolazione e delle sue conseguenze generali, che elenca e considera in modo molto ragionevole, escludendo qualsiasi automatismo in riferimento alla dimensione delle celle ed al numero dei detenuti. Infatti, si legge che « l'obiettivo

dovrebbe essere quello di assicurare che i detenuti negli istituti penitenziari di custodia cautelare possano trascorrere una ragionevole parte della giornata (otto ore o più) fuori della cella, occupati in attività motivanti di vario tipo. Negli istituti per detenuti condannati, ovviamente, i regimi dovrebbero essere di livello ancora più elevato ». Peraltro, esso aggiunge che « i detenuti devono potere svolgere ogni giorno almeno un'ora di esercizio all'aria aperta » e che « l'accesso, al momento opportuno, a servizi igienici adeguati ed il mantenimento di buone condizioni igieniche sono elementi essenziali di un ambiente umano ».

Ciò premesso, riscontro che durante la giornata il ricorrente aveva accesso alla passeggiata dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Dalle ore 16.00 alle ore 18.50 egli aveva accesso alle docce e alla sala da tennis-tavolo e poteva dedicarsi alla preparazione della cena. Peraltro, dalle ore 18.50 alle ore 20.20, pare che egli potesse trattenersi in celle diverse dalla sua per « momenti di convivialità » (si veda il paragrafo 16, *supra*). E' evidente, pertanto, che il ricorrente avesse la possibilità di lasciare la cella per periodi più lunghi di quelli ritenuti auspicabili dal CPT.

Se si prendono in considerazione i casi in cui la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 3 a causa del numero eccessivo di detenuti rispetto alle dimensioni della loro cella, si osserva che l'esiguità dello spazio a disposizione di un detenuto non ha rappresentato un criterio esclusivo. La Corte ha preso in considerazione altri fattori, quali un accesso insufficiente alla luce e all'aria naturali, condizioni igieniche precarie, calore eccessivo associato a mancanza di ventilazione, rischio concreto di propagazione di malattie, assenza di acqua potabile o corrente, condivisione dei letti da parte dei detenuti, passeggiata di brevissima durata – una o due ore al giorno –, il fatto che i servizi igienici si trovassero nella cella ed erano visibili, l'assenza di cure adeguate per le patologie di un ricorrente (si vedano, in particolare, le sentenze *Aleksandr Makarov c/Russia*, n. 15217/07, §§ 94-100, 12 marzo 2009; *Gagiu c/Romania*, n. 63258/00, §§ 76-82, 24 febbraio 2009; *Moisseiev c/Russia*, n. 62936/00, §§ 121-127, 9 ottobre 2008; *Lind c/Russia*, n. 25664/05, §§ 58-63, 6 dicembre 2007; *Grichine c/Russia*, n. 30983/02, §§ 85-97, 15 novembre 2007; *Babouchkine c/Russia*, n. 67253/01, §§ 40-51, 18 ottobre 2007; *Trepachkine c/Russia*, n. 36898/03, §§ 84-95, 19 luglio 2007; *Andreï Frolov c/Russia*, n. 205/02, §§ 43-51, 29 marzo 2007; *Kantjrev c/Russia*, n. 37213/02, §§ 46-54, 21 giugno 2007; *Mamedova c/Russia*, n. 7064/05, §§ 61-67, 1° giugno 2006; *Kadiķis c/Lettonia (n. 2)*, n. 62393/00, §§ 51-56, 4 maggio 2006; *Khoudoïorov c/Russia*, n. 6847/02, §§ 104-109, CEDU 2005-X; *Novosselov c/Russia*, n. 66460/01, §§ 40-46, 2 giugno 2005; *Mayzit c/Russia*, n. 63378/00, §§ 39-43, 20 gennaio 2005; *Poltoratskiy c/Ucraina*, n. 38812/97, §§ 134-149, CEDU 2003-V; *Kalachnikov c/Russia*, n. 47095/99, §§ 96-103, CEDU 2002-VI; *Peers c/Grecia*, n. 28524/95, §§ 69-75, CEDU 2001-III, e *Dougoz c/Grecia*, n. 40907/98, §§ 45-49, CEDU 2001-II).

Detto questo, è vero che, alla luce della giurisprudenza della Corte, l'esiguità dello spazio personale a disposizione di un detenuto può, da sola, giustificare una constatazione di violazione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, in particolare quando il ricorrente disponga di meno di 3 m<sup>2</sup> (si veda, tra le sentenze più recenti, *Aleksandr Makarov*, succitata, § 93). Tuttavia, questo principio è smentito dall'applicazione pratica che ne è stata fatta dalla Corte. A titolo di esempio, nel caso *Valašinas c/Lituania* (n. 44558/98, §§ 107-112, 24 luglio 2001), essa si è pronunciata per la non violazione dell'articolo 3 sebbene lo spazio personale fosse compreso tra 2,70

e 3,20 m<sup>2</sup>; nel caso *Labzov c/Russia* (n. 62208/00, § 44, 15 giugno 2005), essa ha affermato che, al fine di stabilire se le condizioni della privazione della libertà in oggetto fossero « degradanti », la flagrante mancanza di spazio (si trattava, nel caso di specie, di meno di 1 m<sup>2</sup> per detenuto) era un fattore che « incideva pesantemente », senza tuttavia affermare che esso era, da solo, sufficiente; infine, nella sentenza *Trepachkine* (succitata, § 92), la Corte ha affermato che non è possibile quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale da concedersi a ciascun detenuto ai sensi della Convenzione. La questione può infatti dipendere da numerosi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le condizioni d'accesso alla passeggiata o lo stato di salute psicofisica del detenuto.

Nel caso di specie, il ricorrente non denuncia nessun altro elemento (mancanza di luce, aria, igiene, ecc.) oltre all'insufficienza dello spazio a sua disposizione quando rimaneva chiuso in cella. Peraltro, il ricorrente ha beneficiato di periodi di attività fuori della cella più lunghi di quelli raccomandati dal CPT. Concludo quindi che – nel caso specifico del ricorrente, tenuto conto anche della sua età e del periodo relativamente breve della sua detenzione – il « minimo di gravità » non è stato raggiunto.

Aggiungo una considerazione di carattere generale riguardante una tendenza che individuo nella giurisprudenza della Corte.

L'articolo 3 sancisce il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. Neanche il diritto alla vita (articolo 2) è altrettanto assoluto. Credo che il motivo dell'assolutezza del divieto dei trattamenti vietati ai sensi dell'articolo 3 giaccia nel fatto che, nella coscienza e nella sensibilità degli europei, tali trattamenti risultano intollerabili in sé e per sé, in qualsiasi occasione e situazione. Orbene, tra ciò che è ritenuto intollerabile ai sensi dell'articolo 3 e ciò che può ritenersi auspicabile, esiste, a mio parere, la stessa differenza che intercorre tra il ruolo della Corte e quelli del CPT, del Consiglio d'Europa, delle organizzazioni non governative e dei Parlamenti nazionali.

La tendenza che questa sentenza sembra sottolineare, secondo cui la Corte pone il suo esame nell'ambito di ciò che è « auspicabile », dovrebbe portare ad una maggiore tutela contro i trattamenti vietati dall'articolo 3. Orbene, anche se nutrita di generosità, questa tendenza favorisce in realtà una pericolosa deriva verso la relativizzazione del divieto, dato che, quanto più si abbassa la soglia « minima di gravità », tanto più si è costretti a riferirsi ai motivi ed alle circostanze (oppure ad annullare l'equa soddisfazione).

Alcuni esempi di questo rischio si deducono da argomentazioni del seguente tenore: « la Corte ammette che la protratta applicazione delle restrizioni può porre un detenuto in una situazione tale da costituire un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, (...) essa ha il dovere di verificare se, in un dato caso, la proroga delle sanzioni fosse giustificata o se, al contrario, costituisse una reiterazione di restrizioni che non avevano più motivo di essere. (...) la Corte osserva che le argomentazioni addotte per giustificare il mantenimento delle limitazioni non erano sproporzionate rispetto ai fatti precedentemente contestati al ricorrente, condannato a pene pesanti per fatti gravissimi. Pertanto, la sofferenza e l'umiliazione che il ricorrente può avere provato non hanno ecceduto quelle che inevitabilmente comporta una data forma di trattamento – nella fattispecie prolungato – o di pena legittima » (*Gallico c/Italia*, n. 53723/00, §§ 21-22, 28 giugno 2005).

E ancora: « per quanto riguarda il grado di necessità dell'intervento medico forzato per il conseguimento degli elementi di prova, la Corte rileva che il traffico di stupefacenti è un reato grave. Essa è pienamente consapevole dei problemi che incontrano gli Stati contraenti nella lotta per tutelare le loro società dai mali causati dall'afflusso di droga (si veda, in particolare, *D. c/Regno Unito*, sentenza del 2 maggio 1997, *Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1997-III*, pp. 791-792, § 46). Tuttavia, nel caso di specie, era chiaro, prima che la misura controversa fosse disposta ed eseguita, che il trafficante di strada nei cui confronti si applicava conservava gli stupefacenti in bocca e, quindi, non ne effettuava la vendita in grandi quantità, come testimonia del resto la pena irrogata (sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale con affidamento in prova), la più lieve delle pene previste. La Corte riconosce che era essenziale per gli inquirenti stabilire l'esatta quantità e qualità degli stupefacenti offerti in vendita. Ciò premesso, essa non è convinta che la somministrazione forzata di un emetico fosse indispensabile, nel caso di specie, per ottenere le prove. Le autorità inquirenti avrebbero potuto semplicemente attendere l'espulsione della droga per le vie naturali (...) » (*Jalloh c/Germania*, n. 54810/00, §§ 77, 11 luglio 2006, che ha suscitato la critica puntuale del giudice Bratza nella sua opinione separata).

Anche se tecnicamente diverso, un altro esempio è costituito, a mio giudizio, dalla sentenza con cui la Corte ha recentemente estromesso dal ruolo un ricorso che sollevava un problema sotto il profilo dell'applicazione dell'articolo 3. In quella circostanza, la Corte ha infatti ritenuto che il ricorrente avesse perso la status di vittima poichè l'amministrazione penitenziaria – dopo tre anni e quattro mesi – aveva rimediato alla situazione denunciata dal detenuto nel suo ricorso, che la Corte non aveva tuttavia considerato infondato (*Stojanović c/Serbia*, n. 34425/04, § 80, 19 maggio 2009, con allegata la mia opinione dissenziente).

Alla luce di tutti questi motivi, ritengo che nel caso di specie si sarebbe dovuto addivenire ad una conclusione differente e che il problema che pone vada ben oltre il solo caso in questione.